

"AULAS"



ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 30/11/1986  
N. 151/TAB. 3/1. D - R. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

18973/09

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto

IRAP

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Aurelio	CAPPABIANCA	Presidente
Dott. Marcello	IACOBELLIS	Consigliere
Dott. Antonino	DI BLASI	Consigliere
Dott. Biagio	VIRGILIO	Rel. Consigliere
Dott. Luigi Alessandro	SCARANO	Consigliere

R.G.N. 22515/05

Cron. 18973

Rep.

ud. 1/7/2009

c.c.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**BIGIO Emanuele**, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Ferrari n. 2,  
presso l'avv. Angelo Stefanori, che lo rappresenta e difende giusta delega in  
atti;

- *ricorrente* -

contro

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del  
Ministro *pro tempore*, ed **AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del  
Direttore *pro tempore*, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi  
n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e  
difende;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COFF. 1/1.5.13  
Richiesta copia della  
per dim. a...  
IL CANCELLIERE

- *controricorrenti* -

MARCA DA BOLLO

Ministero del Tesoro  
e delle Finanze

€0,77  
ZERO/77

DA BOLLO

€0,77  
ZERO/77

00121144 00100004 00F20002  
0043212 01/08/2008 12:49:54 00R 12:49:59  
0001-0000 268101608904E18 00752FFE35F0  
TRENTECATIVO : 01000000072600 0000000000000000

0 1 08 038467 268 0 67 9



avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria n. 40/05/04, depositata il 22 giugno 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2009 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Marinelli, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

#### **Ritenuto in fatto**

che Emanuele Bigio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, è stato negato al ricorrente il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998/2001;

che il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate resistono con controricorso.

#### **Considerato in diritto**

che il ricorso, con il quale si denuncia la violazione della normativa istitutiva dell'IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, è manifestamente fondato, poiché, premesso che è pacifico in causa che il ricorrente, all'epoca che interessa, usufruiva di una stanza e di un computer concessigli in comodato dal padre nell'ambito del proprio studio professionale, la sentenza impugnata non è conforme al principio ripetutamente affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 è escluso dall'applicazione dell'IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo *l'id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di



lavoro altrui (*ex plurimis*, Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 del 2007 e numerosissime successive conformi);

che, pertanto, apparendo evidente che nella specie non ricorre il requisito sopra indicato *sub a*), il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente;

che sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza citata si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma il 1° luglio 2009.

Il consigliere estensore

(Biagio Virgilio)



Il Presidente

(Aurelio Cappabianca)

IL CANCELLIERE C1

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 31 AGO, 2009

IL CANCELLIERE C1

Araldo Casano

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 36, 4/1986  
N. 131 TAG. ACC. 5 - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA